



Polizza
RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI
rischi diversi - fabbricati - imbarcazioni - aziende agricole

"PARTE B"

1 003 00000 00102123377

AGENZIA IVREA										NUMERO ARCHIVIO 00102123377		
COD. AG.	COD. SUBAG.	RAMO	NUMERO POLIZZA	N. ARCH. AG.	PRODOTTO	CLASSE	ESERCIZIO	R. PR.	GRUPPI	D.P.	INDICE (TIPO E NUMERO)	
1/35156	14	65	104304919		2001		2014	1	0	0		
EFFETTO POLIZZA		SCADENZA POLIZZA		SCADENZA PRIMA RATA		CODICE RATEAZIONE		DATA EMISSIONE		SCADENZA VINCOLO		
28/02/2014		28/02/2015		28/02/2015		1 ANNUALE		07/03/2014				
CONVENZIONE				COD. CONV.	PRODUTTORE	ZONA	CODICI TIPO CLIENTE			CODICE PAG.		
							97400			921		
CONTRAENTE / ASSICURATO										CODICE FISCALE / PARTITA IVA		
S.I.C.O.O.L. - VIA DEL PONTE SOSPEO, 2 - 50142 FIRENZE FI										94109680481		

PREMI

PREMIO NETTO	ACCESSORI	PREMIO TASSABILE	TASSE	TOTALE PREMIO PRIMA RATA	PROV. RISCHIO
483,69	72,55	556,24	123,76	680,00	FI
PREMIO NETTO	ACCESSORI	PREMIO TASSABILE	TASSE	TOTALE PREMIO RATE SUCCESSIVE	COMBINAZIONE
483,70	72,56	556,26	123,77	680,03	

LA PRESENTE POLIZZA, DENOMINATA "PARTE B", È INTEGRATA:
 - DAL FASCICOLO INFORMATIVO MOD. 2001 EDIZIONE 01/11/2011
 - DAGLI ALLEGATI DI NUMERO _____ PAGINE

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

VEDASI IN ALLEGATO.

GARANZIE PRESTATE (QUELLE PER LE QUALI SONO INDICATI I MASSIMALI) - MASSIMALI ASSICURATI - FRANCHIGIECODICE RISCHIO
22215

1 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

IMPORTO FRANCHIGIA PER OGNI SINISTRO
(ART. 20 DELLE NORME DI POLIZZA)

250,00

PER SINISTRO

MASSIMALE ASSICURATO

1.000.000,00

PREMIO ANNUO

417,20

PER PERSONA

1.000.000,00

PER DANNI A COSE

1.000.000,00

2 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO

PER SINISTRO

MASSIMALE ASSICURATO

500.000,00

PREMIO ANNUO

139,06

PER PERSONA

500.000,00

PARAMETRO PER IL CALCOLO DEL PREMIO

VALORE FABBRICATO	SUPERFICIE	NUMERO	PREVENTIVO RETRIBUZIONI	PREVENTIVO FATTURATO
			7	

TOTALE PREMIO ANNUO TASSABILE

556,26

ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO

ASSI CASONATO S.R.L.
AGENZIA E UFFICIO SINISTRI
 Via Circonvallazione, 74 - 10015 IVREA (TO)
 Tel. 0125 627555 r.a. Fax 0125 627859
 Partita IVA/Cod.Fisc.: 07865230010
 C.C. POSTALE 16886111

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Il Contraente dichiara:

- ✓ di avere ricevuto ed esaminato, prima della sottoscrizione del presente contratto, il Fascicolo Informativo edizione 01/11/2011 comprensivo di Nota Informativa e Glossario, Condizioni di Assicurazione, Informativa privacy;
- ✓ di avere ricevuto l'Informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) anche in nome e per conto degli altri interessati indicati nel contratto e di impegnarsi a consegnarne loro una copia;
- ✓ di conoscere e di approvare le Condizioni di Assicurazione del presente contratto, riportate nel Fascicolo Informativo edizione 01/11/2011, incluse le condizioni particolari effettivamente prescelte, indicate nel frontespizio, nonché le eventuali integrazioni contenute nell'ALLEGATO di FOLIZZA, oggetto di trattativa individuale, che in caso di discordanza prevalgono sulle Condizioni di Assicurazione prestampate.

Avvertenza: si invita il Contraente a rileggere con attenzione le proprie dichiarazioni, in quanto se non veritiere, inesatte o reticenti possono compromettere il diritto alla prestazione

Il Contraente si impegna ad informare l'Assicurato, se diverso dalla sua persona, degli obblighi a carico di quest'ultimo

IL CONTRAENTE

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
 UN PROCURATORE
 AGENZIA E UFFICIO SINISTRI
 Via Circonvallazione, 74 - 10015 IVREA (TO)
 Tel. 0125 627555 r.a. Fax 0125 627351
 P.IVA/Cod. Fisc.: 07865230010
 C.C. POSTALE 16886111

CONDIZIONI ESPRESSAMENTE ACCETTATE

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Contraente dichiara di conoscere, approvare ed accettare specificatamente i seguenti articoli contenuti nel fascicolo informativo:

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
 Art. 3 - Pagamento del premio
 Art. 5 - Aggravamento del rischio
 Art. 7 - Obblighi in caso di sinistro
 Art. 8 - Disdetta in caso di sinistro

Art. 9 - Proroga dell'assicurazione
 Art. 11 - Foro competente
 Art. 18 - Regolazione del premio
 Art. 19 - Gestione delle vertenze - Spese di resistenza

IL CONTRAENTE

Polizza emessa il 07/03/2014

Il premio della rata alla firma è stato pagato il

2/3/2014

I mezzi di pagamento consentiti dall'Impresa sono quelli previsti dalla normativa vigente.

Periodicità del premio: le rate successive alla prima avranno cadenza annuale

ASSI CASONATO S.p.A. l'Agente è l'Incaricato
 AGENZIA E UFFICIO SINISTRI
 Via Circonvallazione, 74 - 10015 IVREA (TO)
 Tel. 0125 627555 r.a. Fax 0125 627859
 Partita IVA/Cod. Fisc.: 07865230010
 C.C. POSTALE 16886111

POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE
CUMULATIVA OPERATORI OLISTICI

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA – DIVISIONE UNIPOL
AGENZIA DI IVREA – COD. 35156 - ASSI CASONATO SRL
ALLEGATO ALLA POLIZZA N. 65/104304919
CONTRAENTE: S.I.C.O.OL.

Premessa

La presente assicurazione è disciplinata dalle condizioni a stampa cui al Fascicolo di polizza del modello 2001 edizione 01/11/2011 che precede nonché dalle condizioni qui di seguito riportate, con la precisazione che, in caso di discordanza, queste ultime prevalgono su quelle del predetto stampato.
Si conviene tra le parti che:

- Le garanzie assicurative sono operanti per l'esercizio delle attività di **OPERATORE DI DISCIPLINE OLISTICHE** per i professionisti iscritti all'Associazione Contraente che abbiano richiesto espressamente l'adesione alla presente polizza e che abbiano corrisposto all'Associazione stessa il relativo premio.
- Ai sensi e per gli effetti della presente polizza, **ricoprono la qualifica di Assicurati** gli Operatori Olistici iscritti all'Associazione Contraente, che abbiano richiesto espressamente l'adesione alla presente polizza e che abbiano corrisposto all'Associazione stessa il relativo premio.

Per **DISCIPLINE OLISTICHE PER LA SALUTE (DOS)** e/o Discipline del benessere e Bionaturali si intendono: quelle discipline che operano allo scopo di sostenere, mantenere e migliorare lo stato della salute della persona, attraverso specifiche metodiche volte a stimolare e rinforzare in modo non invasivo le naturali risorse del soggetto utente. Tali discipline non si prefiggono la cura di specifiche patologie, non sono riconducibili alle attività di cura e riabilitazione fisica e psichica erogate dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN), né ad alcuna delle attività connesse a: qualunque prescrizione di dieta, qualunque disciplina delle attività di estetica; qualunque attività di tatuaggio e piercing. A titolo esemplificativo e non limitativo: presentazioni, conferenze, dimostrazioni discipline olistiche, mostre, fiere, manifestazioni, convegni, insegnamento, etc.

L'assicurazione deve intendersi estesa anche alle attività di organizzazione e gestione di mostre, fiere, stands, manifestazioni, esposizioni ed all'organizzazione ed alla partecipazione come relatore/formatore a presentazioni, corsi, conferenze, dimostrazioni, realizzate in tutti i paesi europei.

Ad integrazione dell'Art. 13. "Oggetto dell'Assicurazione" di cui alla pag. 6 del libretto delle CGA, l'Assicurazione comprende altresì:

- la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per lo svolgimento dell'attività professionale esercitata presso terzi quali Strutture Sanitarie pubbliche e/o private, studi e ambulatori medici, abitazione dei clienti;
- i danni da insufficiente, inesatta, incompleta informazione fornita al cliente, a condizione che il danno derivante a cui si riferisce la richiesta di risarcimento sia risarcibile ai termini di polizza. Questa estensione è prestata nell'ambito del massimale indicato in polizza, con l'applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo non indennizzabile di Euro 2.500,00 (euroduecilacinquecento) e fino alla concorrenza di un importo pari ad Euro 75.000,00 (eurosettantacinquemila) per ciascun sinistro ed annualità assicurativa;
- la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni corporali ed i danni materiali involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla conduzione dei locali adibiti a Studio professionale privato, di cui lo stesso sia titolare, nonché delle attrezzature ivi esistenti.

POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE
CUMULATIVA OPERATORI OLISTICI

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA – DIVISIONE UNIPOL
AGENZIA DI IVREA – COD. 35156 - ASSI CASONATO SRL
ALLEGATO ALLA POLIZZA N. 65/104304919
CONTRAENTE: S.I.C.O.OL.

Sono compresi i danni da spargimento d'acqua e rigurgito di sistemi di scarico, sempreché conseguenti a rotture accidentali di tubazioni e condutture; qualora siano in corso analoghe coperture per lo stesso rischio, la presente garanzia opera in eccedenza rispetto a quanto previsto dalle predette coperture. La presente estensione di garanzia è prestata limitatamente ai danni materiali, con l'applicazione di una franchigia fissa per ogni sinistro, di Euro 250,00.= (euroduecentocinquanta).

Nei limiti delle Norme e Condizioni della presente polizza, l'Assicurazione vale anche per i rischi derivanti dalle attività preliminari, complementari, secondarie, accessorie, commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, assistenziali, sportive, ricreative, e di supporto nella sua qualità di proprietario, conduttore, gestore, committente di quanto forma oggetto dell'attività sopra descritta. Nel caso le suddette attività fossero svolte da altre Ditte, la garanzia è operante a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente delle attività stesse.

Massimali di risarcimento

L'Assicurazione vale per i risarcimenti – capitali, interessi e spese – fino a concorrenza delle seguenti somme, oltre alle spese di difesa di cui all'art. 19 delle Norme che regolano l'assicurazione :

A. Responsabilità civile verso terzi RCT – Art. 13 lettera A)

Euro 1.000.000,00.=
(eurounmilione)

per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali od abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.

B. Responsabilità civile verso operai RCO – Art. 13 lettera B)

Euro 500.000,00.=
(eurocinquecentomila)

per ogni sinistro, qualunque sia il numero dei dipendenti deceduti o che abbiano riportato lesioni personali od abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.

C. Responsabilità Civile Professionale

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale di Euro 1.000.000,00.= (eurounmilione) che rappresenta la massima esposizione della Compagnia per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo. Più richieste di risarcimento originate da un medesimo fatto sono considerate unico sinistro.

**POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE
CUMULATIVA OPERATORI OLISTICI**

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA – DIVISIONE UNIPOL
AGENZIA DI IVREA – COD. 35156 - ASSI CASONATO SRL
ALLEGATO ALLA POLIZZA N. 65/104304919
CONTRAENTE: S.I.C.O.OL.

Conteggio del premio di polizza

Si conviene tra le parti che il premio annuo finito per le garanzie RCT ed RCO (art. 13 lettere A e B) ed RCPROFESSIONALE, è determinato - per ogni Professionista Assicurato - sulla base dei seguenti raggruppamenti di attività:

Gruppo 1

Counselor e Mediatore familiare

Esercizio delle attività di **Counselor**.

Il Counseling, è un rapporto interattivo fra cliente (non paziente) e il counselor con l'obiettivo di far sì che il cliente riesca a potenziare le proprie risorse e a creare le condizioni relazionali e ambientali che contribuiscono al suo benessere.

Il Counselor, è un esperto di comunicazione, che accompagna il cliente lungo un percorso che hanno deciso insieme per la soluzione di un problema pratico e specifico (per esempio: difficoltà di dialogo fra un genitore separato e il figlio adolescente, affrontare la perdita del lavoro ecc.).

Affronta principalmente problemi personali concreti, emotivamente significativi, ma non patologici, connessi alle aree: della comunicazione, delle relazioni interpersonali, dell'orientamento scolastico/professionale e del prendere decisioni.

Favorisce la presa di coscienza dei meccanismi che spesso spingono a comportamenti ripetitivi negativi, a processi di autobloccaggio, esitazione e conflitto; mira soprattutto a far sperimentare al cliente nuove soluzioni pratiche (problem solving).

Premio annuale finito per ogni Assicurato: euro 60,00 (eurosessanta)

Gruppo 2

Doula

Esercizio delle attività di **Doula**.

L'operatore doula, nella moderna società, può colmare il vuoto lasciato dalle donne della famiglia, che abitualmente hanno sempre, almeno in passato, affiancato una gravida o una puerpera dando consigli e incoraggiando la neomamma nel suo importante cambiamento di ruolo.

La parola "doula" viene dal greco, e si riferisce ad una donna che si occupa di un'altra donna. La doula non è una figura medica o paramedica, ma è una figura assistenziale.

Le doulas nell'assistenza al travaglio.

Le doulas che si occupano del supporto al travaglio di parto sono operatrici che devono collaborare con l'ostetrica, responsabile del travaglio, cioè con colei che nel suo stare di fronte alla donna (Obstare) deve guidare sia la donna che la doula in un "magico" lavoro di squadra affinché il parto avvenga nel modo più naturale ed emozionale possibile.

POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE
CUMULATIVA OPERATORI OLISTICI

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA – DIVISIONE UNIPOL
AGENZIA DI IVREA – COD. 35156 - ASSI CASONATO SRL
ALLEGATO ALLA POLIZZA N. 65/104304919
CONTRAENTE: S.I.C.O.OL.

Le doulas quindi si occupano dei bisogni emozionali delle donne in travaglio, per agevolarle nel loro percorso, e possono suggerire posizioni e fornire informazioni, in accordo con l'ostetrica e la cliente, per favorire la normale progressione del travaglio.

Una doula che si occupi dell'assistenza al travaglio di parto sta accanto alla donna sia che essa voglia partorire nella sua casa, sia che si rechi in ospedale o in una casa maternità, e rimane con lei fino ad alcune ore dopo la nascita.

Una doula offre la propria pazienza e dolcezza ad una donna che è in travaglio, la incoraggia a procedere nel travaglio e le offre appoggio emozionale quando sta partorendo.

Le doula nell'assistenza durante il post partum

Le doulas che si occupano del periodo del post partum sono preparate e formate per offrire informazioni alle famiglie, e per supportare l'allattamento al seno, il riassetto emozionale e psicologico che avviene nella madre dopo la nascita del bambino, forniscono informazioni su come calmare il bambino e lavorano sul potenziamento delle abilità dei neo genitori. Possono inoltre aiutare svolgendo piccole faccende domestiche, cucinando e aiutando gli eventuali fratellini a abituarsi a questa nuova situazione se concordato.

Operatore ICBLC – Allattamento Materno

Prenatal Tutor

Formazione Corso Massaggio Neonatale (escluso qualsiasi tipo di contatto con il neonato).

Operatore Olistico. A titolo esemplificativo e non limitativo: Access Consciousness®, Acqua Diamante, Antiginastica, Arteterapia (Argilloterapia, Danza terapia, Dramma Teatro, Musicoterapia, Plastico pittorica), Bioenergetica, Costellazioni Familiari, Craniosacrale, Cromoterapia, Floripratica, Grafologia (escluso attività periziali), Human design, Iridologia, Kinesiologia, Meditazioni, Metodo Grinberg, Naturopatia, Tai-Chi, Pranopratica, Qi Gong, Pranic Healing, Reconnection®, Reeberting, Shiatsu, Theta Healing, Trager, Yoga etc.

Premio annuale finito per ogni Assicurato: euro 80,00 (euroottanta)

Gruppo 3

Operatore Olistico (Attività corporee uso di olii, invasive, lavoro sulle fasce). A titolo esemplificativo e non limitativo: Daishido , Rolfing, Linfodrenaggio, Riflessologia Plantare, etc.

Attività ludiche-ricreative, apprendimento olistico gruppi con minori, comprese anche le attività di istruzione/formazione svolte in Istituti di istruzione/formazione/educazione.

Naturopatia avanzata consulenze nutrizionali

Somministrazione cibo e bevande

Premio annuale finito per ogni Assicurato: euro 180,00 (eurocentottanta)

POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE
CUMULATIVA OPERATORI OLISTICI

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA – DIVISIONE UNIPOL
AGENZIA DI IVREA – COD. 35156 - ASSI CASONATO SRL
ALLEGATO ALLA POLIZZA N. 65/104304919
CONTRAENTE: S.I.C.O.OL.

Gruppo 4

Operatore Olistico. A titolo esemplificativo e non limitativo: Ayurveda (Trattamenti completi e parziali), Tui-Nà, Arti Marziali etc.

Attività ludiche-ricreative, apprendimento olistico gruppi con minori, comprese anche le attività di istruzione/formazione svolte in Istituti di istruzione/formazione/educazione.

Somministrazione cibo e bevande

Premio annuale finito per ogni Assicurato: euro 240,00 (euroduecentoquaranta)

Gruppo 5 (Professioni specifiche)

Massaggio Sportivo

Massoterapia

Massofisioterapia

Osteopatia

Fisioterapia

Attività ludiche-ricreative, apprendimento olistico gruppi con minori, comprese anche le attività di istruzione/formazione svolte in Istituti di istruzione/formazione/educazione.

Somministrazione cibo e bevande

Premio annuale finito per ogni Assicurato: euro 400,00 (euroquattrocento)

Gruppo 6

Idrocolonterapia

Attività ludiche-ricreative, apprendimento olistico gruppi con minori, comprese anche le attività di istruzione/formazione svolte in Istituti di istruzione/formazione/educazione.

Somministrazione cibo e bevande

Premio annuale finito per ogni Assicurato: euro 450,00 (euroquattrocentocinquanta)

Relativamente ai raggruppamenti di cui sopra, si conviene tra le parti che Il Professionista assicurato che viene inserito in un raggruppamento, può svolgere le attività professionali dei raggruppamenti precedenti. A titolo esemplificativo il Professionista assicurato inserito nel Gruppo 2, può svolgere le attività descritte nel Gruppo 1, così come il Professionista assicurato inserito nel gruppo 6, può svolgere le attività descritte nei Gruppi 1, 2, 3, 4, e 5.

**POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE
CUMULATIVA OPERATORI OLISTICI**

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA – DIVISIONE UNIPOL
AGENZIA DI IVREA – COD. 35156 - ASSI CASONATO SRL
ALLEGATO ALLA POLIZZA N. 65/104304919
CONTRAENTE: S.I.C.O.OL.

Conteggio del premio a preventivo

Premio corrisposto dal Contraente, per il periodo 28/02/2014 – 28/02/2015, su di un numero di 7 (sette) Operatori Olistici assicurati, come segue:

- n. 2 Operatori Olistici Gruppo 1, al premio finito di periodo per ogni assicurato di euro 60,00.= (eurosessanta) = euro 120,00.= (eurocentoventi);
- n. 4 Operatori Olistici Gruppo 2, al premio finito di periodo per ogni assicurato di euro 80,00.= (euroottanta) = euro 320,00.= (eurotrecentoventi);
- n. 1 Operatore Olistico Gruppo 4, al premio finito di periodo per ogni assicurato di euro 240,00.= (euroduecentoquaranta) = euro 240,00.= (euroduecentoquaranta);

Premio complessivo alla firma: euro 680,00.= (euroseicentoottanta)

Conteggio del premio
Adesione in periodi successivi all'effetto del contratto

Relativamente agli Operatori Olistici assicurati che aderiranno successivamente all'effetto della presente polizza, il meccanismo di copertura assicurativa e di gestione del pagamento del premio, sarà il seguente:

- Relativamente agli Operatori Olistici assicurati che aderiranno successivamente al 28 febbraio 2014 e fino al 31 agosto 2014, la polizza prevederà automaticamente la copertura dalla data di ricezione da parte dell'Associazione Contraente del bonifico e verrà emessa un'appendice in data 31 agosto 2014, che riepilogherà il numero degli aderenti ed il premio pagato. Il costo per ogni aderente ed è pari al 50% (cinquantapercento) del premio annuale previsto per ogni singolo Assicurato.

- Relativamente agli Operatori Olistici assicurati che aderiranno successivamente al 31 agosto 2014, fermo il meccanismo dell'automatica copertura al ricevimento del bonifico da parte dell'Associazione Contraente e fermo il meccanismo di emissione dell'appendice di incasso del premio alle date del 31 agosto e del 28 febbraio di tutti gli anni, si conviene tra le parti che il costo per ogni aderente sarà pari:

- al 100% del premio annuale previsto per ogni singolo Assicurato per le adesioni dal 28 febbraio al 31 agosto;
- al 50% del premio annuale previsto per ogni singolo Assicurato per le adesioni che perverranno dal 31 agosto al 28 febbraio;

Seguono: Condizioni Aggiuntive

**POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE
CUMULATIVA OPERATORI OLISTICI**

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA – DIVISIONE UNIPOL
AGENZIA DI IVREA – COD. 35156 - ASSI CASONATO SRL
ALLEGATO ALLA POLIZZA N. 65/104304919
CONTRAENTE: S.I.C.O.OL.

Condizioni Aggiuntive**1) RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE**

L'articolo 13 "Oggetto dell'assicurazione", delle "Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile Rischi Diversi", devono intendersi integrate come segue:

Definizione: GARANZIA PERDITE PATRIMONIALI (DANNI PATRIMONIALI)

(pregiudizio economico non conseguente a morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose)

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per danni patrimoniali, danni corporali e danni materiali involontariamente cagionati a terzi, in relazione all'attività professionale di **OPERATORE DI DISCIPLINE OLISTICHE PER LA SALUTE E/O DISCIPLINE DEL BENESSERE E BIONATURALI**, come descritta in polizza, (intese queste attività professionali esercitate dal Contraente, da dipendenti del Contraente e/o da liberi professionisti dallo stesso incaricati).

2) INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

L'assicurazione è operante per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, sempreché tali richieste siano conseguenti a comportamento colposo posto in essere durante il medesimo periodo.

L'assicurazione è altresì operante per le richieste di risarcimento conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre 24 mesi prima della data di effetto della presente assicurazione, sempreché la richiesta di risarcimento:

- a. non sia assistita da coperture assicurative in essere anteriormente alla data di effetto della presente polizza;
- b. non consegua ad atti, fatti, situazioni o circostanze che alla data di effetto della presente assicurazione erano noti all'Assicurato o che potevano, da esso, ragionevolmente essere previsti.

Nel caso in cui il comportamento colposo si protragga nel tempo o si realizzi attraverso atti o fatti successivi, esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto o fatto.

Agli effetti di quanto disposto dagli Artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile, l'Assicurato dichiara, e tale dichiarazione si considera essenziale per l'efficacia del contratto, di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento e di non essere a conoscenza di atti, fatti, circostanze o situazioni che possono determinare richieste di risarcimento indennizzabili ai termini della presente polizza.

3) BUONA FEDE

Si conviene che l'eventuale omissione, incompletezza, inesattezza della dichiarazione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio durante il corso della validità del presente contratto non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte o incomplete dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

L'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere all'Impresa il maggior premio concordato tra le parti in relazione al maggior rischio esistente, con decorrenza retroattiva dal momento in cui la circostanza aggravante ha avuto inizio, ma con il massimo di una annualità dal momento dell'accertamento e/o notifica.

**POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE
CUMULATIVA OPERATORI OLISTICI**

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA – DIVISIONE UNIPOL
AGENZIA DI IVREA – COD. 35156 - ASSI CASONATO SRL
ALLEGATO ALLA POLIZZA N. 65/104304919
CONTRAENTE: S.I.C.O.OL.

4) PROROGA DEI TERMINI PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

Il termine per la dichiarazione di sinistro, di cui all'art. 7 delle Norme che regolano l'Assicurazione, viene elevato da tre a dieci giorni dal fatto o dal momento in cui il Contraente o l'Assicurato ne vengano a conoscenza

5) PROROGA DEI TERMINI PER LA REGOLAZIONE DEL PREMIO

I termini previsti dall'art. 18 "REGOLAZIONE DEL PREMIO", delle Norme che regolano l'Assicurazione, vengono elevati da 60 (sessanta) a 90 (novanta) giorni, e da 15 (quindici) a 30 (trenta) giorni.

6) DANNI A COSE ALTRUI DA INCENDIO DI COSE DELL'ASSICURATO

A parziale deroga dell'art. 17 lett. b) delle "Norme che regolano l'Assicurazione", la garanzia è estesa ai danni a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato. Sono esclusi i danni alle parti murarie del fabbricato ove ha sede l'esercizio ed alle cose che l'Assicurato ha in uso, consegna o deposito.

Questa estensione di garanzia è prestata fino ad un massimale di Euro 100.000,00.= (eurocentomila) per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

7) DANNI A COSE IN CONSEGNA

A parziale deroga dell'Art. 17 delle "Norme che regolano l'assicurazione" la garanzia comprende i danni materiali e diretti a cose di terzi detenute dall'Assicurato anche se sollevate, caricate, scaricate o comunque movimentate all'interno del fabbricato sede dell'attività e nelle immediate vicinanze, con esclusione dei beni strumentali, macchinari ed attrezzature che servono per lo svolgimento dell'attività dell'Assicurato.

Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 10% (dieci per cento) dell'importo di ogni sinistro, con il minimo assoluto di Euro 250,00.= (euroduecentocinquanta) e con un massimo risarcimento di Euro 20.000,00.= (euroventimila) per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

8) DANNI A MEZZI SOTTO CARICO O SCARICO

A parziale deroga dell'Art. 17, lettera f), delle "Norme", la garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. Sono tuttavia esclusi, limitatamente ai natanti, i danni conseguenti a mancato uso.

Questa estensione di garanzia è prestata con la franchigia assoluta di Euro 250,00.= (euroduecentocinquanta) per ogni mezzo danneggiato.

**POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE
CUMULATIVA OPERATORI OLISTICI**

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA – DIVISIONE UNIPOL
AGENZIA DI IVREA – COD. 35156 - ASSI CASONATO SRL
ALLEGATO ALLA POLIZZA N. 65/104304919
CONTRAENTE: S.I.C.O.OL.

9) DANNI AI VEICOLI IN PARCHEGGIO

A parziale deroga di quanto previsto alle Norme che regolano l'Assicurazione, la garanzia si estende al rischio relativo all'esistenza di uno spazio attrezzato a parcheggio, per veicoli a motore di pertinenza dell'esercizio assicurato.

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile per i danni cagionati ai veicoli parcheggiati.

Tale garanzia viene prestata con una franchigia assoluta di Euro 250,00.= (euroduecentocinquanta) per ogni sinistro e per veicolo, fermo restando l'esclusione dei danni da furto e da incendio.

10) DANNI ALLE ATTREZZATURE PER STAGE FUORI AZIENDA

A parziale deroga delle Norme di polizza delle norme che regolano l'Assicurazione, la garanzia comprende i danni ai macchinari/attrezzature utilizzati dagli stagisti. Tale estensione si intende prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% (dieci per cento) di ogni sinistro, con il minimo non indennizzabile di Euro 500,00.= (eurocinquecento) e fino alla concorrenza di un massimale annuo pari al 3% (tre per cento) di quello assicurato in polizza.

**11) RESPONSABILITA' CIVILE DEL COMMITTENTE PER DANNI PROVOCATI DA DIPENDENTI
IN RELAZIONE ALLA GUIDA DI VEICOLI**

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato – ai sensi dell'articolo 2049 Codice Civile – per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

Questa specifica estensione di garanzia vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, nella Città di Vaticano e Repubblica di San Marino ed è prestata con l'applicazione di una franchigia fissa di Euro 250,00.= (euroduecentocinquanta) per ogni sinistro.

12) ERRATO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato ai sensi della legge n. 675 del 31/12/1996 per perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti e/o dipendenti, in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo. La presente garanzia si intende prestata con un limite di indennizzo pari al 10% (dieci per cento) del massimale di polizza per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo e con un massimo di Euro 50.000,00.= (eurocinquantamila), e con lo scoperto per ogni sinistro del 10% (dieci per cento) con il minimo di Euro 500,00.= (eurocinquecento).

**POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE
CUMULATIVA OPERATORI OLISTICI**

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA – DIVISIONE UNIPOL
AGENZIA DI IVREA – COD. 35156 - ASSI CASONATO SRL
ALLEGATO ALLA POLIZZA N. 65/104304919
CONTRAENTE: S.I.C.O.OL.

13) DANNI ALLE COSE DI PROPRIETA' DEI DIPENDENTI, DEI SOCI A RESPONSABILITA' LIMITATA, DEGLI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE E DELLE PERSONE IN RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA CONTINUATIVA

L'Assicurazione comprende i danni cagionati alle cose di proprietà dei dipendenti, dei soci a responsabilità limitata, degli associati in partecipazione e delle persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Sono comunque esclusi i danni da furto e/o incendio.

14) DANNI DA INTERRUZIONI O SOSPENSIONI DI ATTIVITA'

A parziale deroga dell'Art. 17, lettera l), delle "Norme", l'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% (dieci per cento) per ogni sinistro, con il minimo assoluto di Euro 500,00.= (eurocinquecento), nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di Euro 150.000,00.= (eurocentocinquantamila) per ciascun periodo assicurativo annuo.

15) ESTENSIONI DIVERSE A)

La garanzia si estende al rischio:

- a) della proprietà dei velocipedi senza motore usati per le occorrenze aziendali, anche da parte dei dipendenti, nonché tricicli a pedale senza motore e di carrelli a mano;
- b) dalle proprietà e della manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e di striscioni, ovunque installati nel territorio nazionale, con l'intesa che qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato, nella sua qualità di committente dei lavori. Sono esclusi i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono applicati le insegne, i cartelli, gli striscioni;
- c) della partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio inerente alla proprietà, conduzione, allestimento e smontaggio degli stands, dei fabbricati utilizzati e dei relativi impianti;
- d) inerente al servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e con cani;
- e) derivante dalla esistenza e gestione di:
 - mensa aziendale o posto di ristoro con scaldavivande,
 - spaccio aziendale
 - bar interno e distributori automatici di cibi e bevande,servizi dei quali possono occasionalmente usufruire anche estranei, restando inteso che, qualora la gestione di questi servizi sia data in appalto a terzi, l'Assicurazione opera esclusivamente per la responsabilità imputabile all'Assicurato nella sua qualità di committente.
La garanzia vale anche per i danni cagionati dai generi somministrati sempreché la somministrazione ed il danno siano avvenuti durante il periodo di validità dell'assicurazione. Per questo rischio il massimale per sinistro stabilito in polizza rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo,
- f) derivante dai servizi sanitari aziendali prestati in ambulatorio, infermerie e pronti soccorso, siti nell'ambito dell'azienda, compresa la responsabilità personale dei sanitari e dell'eventuale responsabile ausiliario addetto al servizio,

POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE
CUMULATIVA OPERATORI OLISTICI

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA – DIVISIONE UNIPOL
AGENZIA DI IVREA – COD. 35156 - ASSI CASONATO SRL
ALLEGATO ALLA POLIZZA N. 65/104304919
CONTRAENTE: S.I.C.O.OL.

- g) derivante dall'attività della squadra antincendio aziendale, anche in occasione di un eventuale intervento al di fuori dell'area dell'azienda,
- h) derivanti all'Assicurato per danni causati da corsisti o "stagiaires", lavoratori interinali o parasubordinati,
- i) derivanti dall'esistenza di centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti per saldatura Autogena ed ossiacetilenica e relativi depositi nonché altre simili attività ed attrezzature usate per le esclusive necessità dell'azienda,
- l) derivanti dalla proprietà di cani da guardia; a tale riguardo si conviene che sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Assicurato, limitatamente ai danni corporali,
- m) derivanti dall'organizzazione di gite e manifestazioni sportive,
- n) derivanti dall'organizzazione di visite, convegni, etc.,
- o) derivanti da operazioni di consegna, prelievo, rifornimento delle merci, ferme restando le esclusioni dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore.

16) ESTENSIONI DIVERSE B)

L'assicurazione copre anche:

- a) i danni derivanti dalla proprietà e dal funzionamento delle macchine operatrici e dei mezzi di trasporto e sollevamento anche operanti in aree aperte al pubblico; escluse comunque tutte quelle garanzie relative al rischio della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli per cui ai sensi della legge 990 del 24-12-1969 e successive modificazioni esiste l'obbligo dell'assicurazione,
- b) la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi dai propri dipendenti durante lo svolgimento di mansioni esterne comandate per le esigenze aziendali,
- c) i danni cagionati ai veicoli di proprietà dei dipendenti e di terzi, parcheggiati all'interno del recinto dell'azienda od in appositi spazi coperti e non coperti all'esterno dell'azienda ed all'uso destinati. Tale estensione è prestata con l'applicazione di una franchigia fissa di € 250,00.=(euroduecentocinquanta) per ogni sinistro e resta comunque ferma l'esclusione dei danni da furto, da incendio e conseguenti a mancato uso,
- d) i danni cagionati alle cose di proprietà dei dipendenti dell'Assicurato, portate o in deposito nell'ambito dell'azienda, semprechè i fatti che li abbiano provocati siano imputabili a responsabilità dell'Assicurato a termini di legge. Restano comunque esclusi i danni da furto e da incendio.

17) LAVORI PRESSO TERZI

A parziale deroga dell'art. 17, lettera b) e g) delle "Norme", l'assicurazione è estesa ai danni:

- o a cose altrui, derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute;
- o alle cose trovatesi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi che, per volume o peso, non possono essere rimosse.

Queste estensioni di garanzia sono prestate con una franchigia assoluta di Euro 250,00.=(euroduecentocinquanta) per ogni sinistro nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di Euro 100.000,00.=(eurocentomila) per ciascun periodo assicurativo annuo.

**POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE
CUMULATIVA OPERATORI OLISTICI**

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA – DIVISIONE UNIPOL
AGENZIA DI IVREA – COD. 35156 - ASSI CASONATO SRL
ALLEGATO ALLA POLIZZA N. 65/104304919
CONTRAENTE: S.I.C.O.OL.

18) PROPRIETA' E/O CONDUZIONE DI FABBRICATI

L'assicurazione copre anche il rischio della proprietà e/o della conduzione di immobili o parti di essi destinati agli usi relativi all'attività svolta, ovunque ubicati, nonché dei relativi impianti fissi e di quant'altro sia pertinente dell'area aziendale (terreno ove possono trovarsi a dimora alberi ad alto fusto, opere di recinzione anche murarie, cancelli comandati elettricamente).

Per le aziende che svolgono attività edile o complementare all'edilizia, la garanzia è riferita ai fabbricati adibiti a magazzini, alloggio del personale ed uffici.

19) STAGE FUORI AZIENDA

La garanzia, alle condizioni di polizza, comprende la Responsabilità Civile personale dei partecipanti agli stages presso aziende e/o enti, per danni verificatisi, durante tale attività. Sono esclusi i danni ai macchinari e/o attrezzature utilizzati dagli stagisti.

20) ESTENSIONE ALLA DEFINIZIONE DI "TERZI"

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 15, lettera c), delle "Norme", sono considerati terzi sempreché dall'evento derivino morte o lesioni corporali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale:

- il personale in prova non ancora regolarmente assunto, nonché tutti coloro che, pur non risultando dipendenti dell'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione,
- i titolari e/o i dipendenti di ditte, quali aziende di trasporto, fornitori e/o clienti che, in via eccezionale, possano partecipare ai lavori di carico e scarico,
- i lavoratori interinali e parasubordinati.

21) ESTENSIONE DELLA QUALIFICA DI TERZI

Si da atto che è riconosciuta la qualifica di terzi, limitatamente alle lesioni corporali patite, ai titolari e dipendenti di Ditte di trasporto, ai fornitori e clienti dell'Assicurato che in via occasionale possono partecipare a lavori di carico e scarico o complementari all'attività cui si riferisce l'assicurazione.

22) LAVORATORI OCCASIONALI NON DIPENDENTI – DANNI SUBITI

A parziale deroga delle condizioni generali di Assicurazione, sono considerati terzi, unicamente le lesioni gravi o gravissime, le persone che, pur non essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, partecipino occasionalmente ai lavori oggetto dell'Assicurazione e della cui opera l'Assicurato si avvalga.

**POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE
CUMULATIVA OPERATORI OLISTICI**

**UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA – DIVISIONE UNIPOL
AGENZIA DI IVREA – COD. 35156 - ASSI CASONATO SRL
ALLEGATO ALLA POLIZZA N. 65/104304919
CONTRAENTE: S.I.C.O.OL.**

**23) LESIONI CORPORALI SUBITE DA TERZI CHE PARTECIPANO ALLE ATTIVITA' CUI SI
RIFERISCE L'ASSICURAZIONE**

In parziale deroga dell'art. 15, lettera c) delle "Norme", è riconosciuta la qualifica di terzi, limitatamente alle lesioni corporali patite:

- ai professionisti e consulenti di cui si avvale l'Assicurato,
- a tutte le persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, ma non rientranti nell'esclusioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 15 delle "Norme" che regolano l'assicurazione e non essendo appaltatori, subappaltatori o dipendenti degli stessi nel caso in cui, in occasione della loro partecipazione manuale alle attività dell'Assicurato, subiscano il danno negli ambienti dell'azienda per colpa dell'Assicurato stesso o di un suo dipendente del cui fatto egli debba rispondere a norma dell'art. 2049 del Codice Civile.

**24) RESPONSABILITA' CIVILE PERSONALE DEI SOCI NON DIPENDENTI, DEGLI ASSOCIATI IN
PARTECIPAZIONE, DEI FAMILIARI DELL'ASSICURATO (O DEI SOCI), DEGLI
AMMINISTRATORI E DEL LEGALE RAPPRESENTANTE**

L'Assicurazione comprende anche la Responsabilità Civile personale dei soggetti sopracitati per danni corporali e danni materiali cagionati a terzi nello svolgimento delle loro mansioni inerenti l'attività descritta in polizza.

**25) INFORTUNI SUBITI DAI DIPENDENTI DELL'ASSICURATO NON SOGGETTI ALL'OBBLIGO DI
ASSICURAZIONE INAIL**

A parziale deroga dell'Art. 15, lettera c), delle "Norme", sono considerati terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL per le lesioni corporali (escluse le malattie professionali), da questi subiti in occasione di lavoro o di servizio.

26) RESPONSABILITA' PERSONALE DI TUTTI I DIPENDENTI

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale dei dipendenti del Contraente, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente stesso, nello svolgimento delle loro mansioni. Agli effetti di questa estensione di garanzia, sono considerati terzi anche i dipendenti del Contraente, semprechè dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

**27) RESPONSABILITA' CIVILE PERSONALE DEI RESPONSABILI DEL SERVIZIO DI
PROTEZIONE E PREVENZIONE**

Con riferimento alle Condizioni Aggiuntive che prevedono l'estensione alla responsabilità personale dei dirigenti, quadri e degli altri dipendenti dell'Assicurato, si precisa che viene inclusa anche la responsabilità civile personale incombente ai dipendenti designati come "responsabili del servizio di protezione e prevenzione" ai sensi dell'art. 8 dei Decreti Legge 626/94 e 494/96, Dlgs 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni.

**POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE
CUMULATIVA OPERATORI OLISTICI**

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA – DIVISIONE UNIPOL
AGENZIA DI IVREA – COD. 35156 - ASSI CASONATO SRL
ALLEGATO ALLA POLIZZA N. 65/104304919
CONTRAENTE: S.I.C.O.OL.

28) BUONA FEDE I.N.A.I.L.

L'Assicurazione di Responsabilità Civile verso i dipendenti soggetti all'Assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) conserva la propria validità anche nel caso di mancata Assicurazione presso l'I.N.A.I.L. di personale quando ciò derivi da inesatta o erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e sempreché ciò non derivi da comportamento doloso.

29) CLAUSOLA LEGGE BIAGI

La garanzia è estesa agli infortuni subiti dai soggetti assimilati a lavoratori dipendenti ai sensi del D.Lgs. 276/2003, sue modifiche ed integrazioni. Sono parimenti assicurati i danni provocati dai soggetti di cui sopra, anche a titolo di Responsabilità Civile personale. L'Assicurato si impegna a comunicare all'Assicuratore l'ammontare degli introiti corrisposti a detti soggetti, che verranno sommati alle retribuzioni dei dipendenti per il calcolo del premio da corrispondere.

30) DIPENDENTI PRESSO TERZI E DIPENDENTI DI TERZI

Premesso che i dipendenti dell'Assicurato possono essere distaccati presso altre aziende, così come l'Assicurato può avvalersi di lavoratori dipendenti da altre aziende, resta convenuto quanto segue.

- la garanzia R.C.O. è operante anche nei casi in cui i dipendenti dell'Assicurato siano temporaneamente distaccati a qualunque titolo presso aziende terze; la Società rinuncia al diritto di rivalsa ad essa spettante ai sensi dell'art. 1916 c.c. nei confronti di aziende collegate, controllate o controllanti dell'Assicurato.
- i dipendenti di terzi, dei quali l'Assicurato si avvale, devono considerarsi terzi a tutti gli effetti, anche se svolgenti attività manuali, *(limitatamente ai casi di morte e di lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale).

31) EQUIPARAZIONE AI DIPENDENTI

Agli effetti delle garanzie R.C.O. ed R.C.I. di cui all'Art. 13 lettera b), sono equiparati a prestatori di lavoro dipendenti dall'Assicurato i soci a responsabilità limitata e gli associati in partecipazione (escluso il legale rappresentante), purché addetti all'attività per la quale è prestata l'Assicurazione.

Limitatamente alla sola rivalsa I.N.A.I.L. ed I.N.P.S. la garanzia è estesa ai soci a responsabilità illimitata, ai soci aventi qualifica di legali rappresentanti, ai familiari dell'Assicurato (o dei soci), purché addetti all'attività per la quale è prestata l'Assicurazione.

32) INQUINAMENTO ACCIDENTALE

1. A parziale deroga dell'Art. 16 lettera e) delle "Norme che regolano l'Assicurazione", la garanzia viene estesa ai danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fatto accidentale nell'esercizio dell'attività descritta in Polizza.

**POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE
CUMULATIVA OPERATORI OLISTICI**

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA – DIVISIONE UNIPOL
AGENZIA DI IVREA – COD. 35156 - ASSI CASONATO SRL
ALLEGATO ALLA POLIZZA N. 65/104304919
CONTRAENTE: S.I.C.O.OL.

Per "danni da inquinamento dell'ambiente" si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze fuoriuscite dall'industria dell'Assicurato.

2. L'assicurazione comprende altresì le spese per interventi urgenti e temporanei ragionevolmente sostenute dall'Assicurato, nel caso di inquinamento o di pericolo attuale di inquinamento allo stesso imputabile, per prevenire o limitare un danno risarcibile ai termini di polizza, con l'obbligo, da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso all'Impresa.

Questa garanzia viene prestata, fermo il limite del massimale per sinistro di seguito indicato, fino alla concorrenza del 10% di detto massimale.

In caso di disaccordo sull'utilità delle spese ai fini previsti o sulla entità di esse, le Parti si obbligano a conferire con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti i rimborsi, ad un Collegio di tre periti nominati uno per Parte ed il terzo dalle Parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio.

Questo risiede, a scelta dell' Impresa, presso la Direzione dell' Impresa stessa o presso la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza.

Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato, contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito.

Le decisioni del Collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le Parti anche se uno dei periti si rifiuta di firmare il relativo verbale.

3. Resta convenuto e stabilito che:

- a) per i danni di cui sopra rimane a carico dell'Assicurato il 10% di ogni sinistro con il minimo di Euro 1.500,00.= (euomillecinquecento), fermo che l' Impresa non risponde oltre i massimali pattuiti.
- b) lo scoperto dovrà restare a carico dell'Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza dal diritto al risarcimento, farlo assicurare da altre imprese assicuratrici.
- c) la garanzia è operante solo ed in quanto tutti gli impianti dell'industria siano in regola con le norme e disposizioni di legge ed i regolamenti emanati dalle competenti Autorità.
- d) questa garanzia è prestata fino a concorrenza di Euro 150.000,00.= (eurocentocinquantamila) per ogni sinistro, restando inteso che, in nessun caso, l' Impresa risponderà per somme superiori a detto massimale:
 - per più danni, anche se verificatisi in tempi diversi, che traggano origine da una stessa causa di inquinamento;
 - per più danni, comunque originati, verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

33) ESONERO DELLA PREVENTIVA DENUNCIA DELLE GENERALITA' DELLE PERSONE ASSICURATE

La Contraente è esonerata dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate. Per la relativa identificazione, si farà riferimento alle scritture contabili della Contraente. La Contraente si obbliga ad esibire qualsiasi documento probatorio su semplice richiesta delle persone incaricate dalla compagnia di fare accertamenti o controlli.

POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE
CUMULATIVA OPERATORI OLISTICI

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA – DIVISIONE UNIPOL
AGENZIA DI IVREA – COD. 35156 - ASSI CASONATO SRL
ALLEGATO ALLA POLIZZA N. 65/104304919
CONTRAENTE: S.I.C.O.OL.

34) FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro risarcibile ai termini della presente polizza, resterà a carico dell'Assicurato una franchigia fissa ed assoluta per danni causati a COSE di Euro 250,00 (euroduecentocinquanta), ove non prevista una franchigia superiore; nel qual caso verrà applicata la franchigia di importo superiore.

35) CLAUSOLA DI TERZIETA'

A parziale deroga ed ad integrazione di quanto previsto e riportato alla Condizione Speciale 16 "Associazioni, società e scuole sportive", che si intende espressamente richiamata, gli Operatori olistici associati alla Contraente, sono considerati terzi gli uni nei confronti degli altri e nei confronti dell'Associazione Contraente.

36) DANNI CAUSATI DAI PRODOTTI SOMMINISTRATI O VENDUTI

Si intende richiamata ed operante la Condizione Speciale 12 "Bar, pasticcerie e gelaterie – Ristoranti, pizzerie, tavole calde – mense aziendali – Birrerie – Esercizi affini".

:// Fermo il resto //:

Il Contraente

L'Agente

ASSI CASONATO S.R.L.
AGENZIA E UFFICIO SINISTRI
Via Circolo, 74 - 10015 IVREA (TO)
Tel. 0125/627855 r.a. Fax 0125 627859
Partita IVA/Cod.Fisc.: 07865230010
C.C. POSTALE 16886111